

Accordo sindacale

ai sensi dell'art. 22 del DL 18 del 17.3.2020 e dell'art. 17 del DL 9 2.3.2020

per l'accesso alla Cassa Integrazione Guadagni in Deroga

Il giorno 16 aprile 2020 in via telematica vista l'attuale situazione di emergenza epidemiologica e quindi ai sensi dell'art. 22 del DL 18 del 17.3.2020 e dell'art. 17 del DL 9 2.3.2020, si è tenuto l'incontro

TRA

- **Roberto Cavalli S.p.A.** (di seguito anche la "Società") nelle persone di Ing. Gian Giacomo Ferraris, Avv.to Silvia Carteny, Sig.ra Elisabetta Rocchini, assistiti da Confindustria Firenze, nelle persone di Dr.ssa Paola Fabbrini e Dr.ssa Stefania Rinaldo

e

- **FISASCAT CISL** rappresentata da Sig. Marco Demurtas,
- **FILCAMS CGIL** rappresentata da Sig. Jeff Nonato,
- **ULTUCS** rappresentata da Sig. Stefano Franzoni ,
-

PREMESSO CHE

- a) Roberto Cavalli S.p.A. opera nel settore della moda e, in particolare, esercita le attività di creazione e di sviluppo industriale delle collezioni moda (abiti ed accessori), nonché di commercializzazione delle medesime per il tramite di una capillare rete di punti vendita (in Italia ed all'estero) e canali on-line;
- b) Roberto Cavalli S.p.A. attualmente occupa, ripartiti tra le diverse sedi aziendali, complessivamente n 225 lavoratori dipendenti, di cui n. 216 impiegati/quadri e n.9 operai;
- c) nel novero di cui sopra, complessivi n. 48 dipendenti, tutti con qualifica di impiegato/quadro sono in forza ai diversi punti vendita della Società ed a loro è applicato integralmente il CCNL per i dipendenti di aziende del terziario, distribuzione e servizi, ivi compresa la parte che regola la bilateralità;
- d) con specifico riferimento alla rete vendita, la Società è inquadrata dal punto di vista previdenziale presso il competente istituto INPS nel settore Commercio e nel semestre precedente ha occupato mediamente più di 50 dipendenti.


- e) Roberto Cavalli S.p.A., con riferimento al predetto personale in forza ai punti vendita, non dispone di altri strumenti di ammortizzatore sociale ordinari che possano essere utilizzati per la gestione dell'emergenza occupazionale venuta in essere a seguito delle misure messe in atto per contrastare la diffusione del COVID-19;
- f) in data 31 Marzo 2020 la Società aveva inviato la comunicazione di avvio della procedura per il ricorso alle provvidenze di cui alla Cassa Integrazione Guadagni in Deroga inoltrando alle OO.SS. territorialmente competenti la richiesta finalizzata all'esperimento del processo verbale di esame congiunto in favore dei lavoratori di cui al precedente punto c);
- g) il ricorso all'ammortizzatore sociale si è reso indispensabile e non più procrastinabile a fronte della situazione di emergenza epidemiologica verificatasi nel nostro paese a causa della repentina diffusione del virus COVID-19 che ha, di fatto, portato al blocco delle attività commerciali in Italia;
- h) infatti, i provvedimenti adottati dall'attuale esecutivo hanno disposto – tra l'altro - l'immediata sospensione della totalità delle attività relative alla commercializzazione di prodotti non di prima necessità, consequenzialmente interessando le attività di commercializzazione effettuate dai punti vendita della società e determinando una correlata drastica riduzione del fatturato;
- i) la Società, pertanto, si trova nell'indifferibile necessità di dover gestire le proprie risorse umane che ad oggi non possono oggettivamente ed utilmente essere impiegate in attività lavorativa, in tutto od in parte, per le ragioni sopra esposte.

Le parti come sopra qualificate hanno raggiunto la presente intesa allo scopo di gestire la crisi occupazionale derivante dall'emergenza epidemiologica.

TUTTO CIÒ' PREMESSO, LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE:

Le premesse sono parte integrante del presente accordo, nel caso intervenissero modifiche delle stesse le parti si incontreranno tempestivamente al fine di verificare la continuità di quanto di seguito pattuito:

1. le Parti, a fronte della interruzione transitoria dell'attività lavorativa, come meglio individuata in premessa, non imputabile alla Società né ai Lavoratori, ritengono necessario ricorrere alla Cassa Integrazione Guadagni in deroga ed ai correlati benefici disposti dall'art. 22 del DL18/2020 (con riferimento alla totalità delle unità produttive di cui al presente accordo) e dall'art. 17 del DL 9 2.03.2020 (con



riferimento alle sole unità produttive, di cui al presente accordo, site in Lombardia e Veneto);

2. la Società presenterà, nei termini e nei modi di legge, domanda di accesso al correlato trattamento in misura pari al trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 3 D.Lgs. 148/2015. Detta istanza sarà presentata in favore dei Lavoratori per il periodo decorrente dal 23 Marzo 2020 al 23 Maggio 2020, per la durata di 9 settimane; per le unità produttive site in Lombardia e Veneto, verrà presentata istanza di intervento della CIGD in continuità per ulteriori quattro settimane, conformemente alle previsioni di cui all'art. 17 del DL 9 2.3.2020 con termine al 20 giugno 2020
3. La causale per la quale si richiede il trattamento di integrazione salariale è la seguente: situazione aziendale dovuta a eventi transitori non imputabili alla Società a dipendenti (COVID-19);
4. Il trattamento di Cassa Integrazione verrà riconosciuto direttamente attraverso il pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS, applicando la disciplina di cui all'articolo 44, comma 6-ter, del decreto legislativo n. 148 del 2015;
5. detta istanza interesserà, per le 9 settimane di intervento di cui all'art. 22 DL 18 17.03.2020, un numero massimo di 48 lavoratori che svolgono il servizio presso i punti vendita della società ripartiti sul territorio, per un numero massimo complessivo di ore pari a 16.655,60 come di seguito meglio precisato:
 - Regione LOMBARDIA (n. 5.210,40 ore):
 - Unità produttiva di Milano – Montenapoleone - n.11 lavoratori (di cui n. 10 Impiegati; n. 1 Quadri, n. 0 Operai e n. 0 apprendisti);
 - Unità produttiva di Milano – Locate di Triulzi - n 4 lavoratori (di cui n. 4 Impiegati; n. 0 Quadri, n. 0 Operai e n. 0 apprendisti);
 - Regione PIEMONTE (n 3.705,20 ore):
 - Unità produttiva di Settimo Torinese (TO) n.6 lavoratori (di cui n. 6 Impiegati; n. 0 Quadri, n. 0 Operai e n. 0 apprendisti);
 - Unità produttiva di Serravalle Scrivia (AL) n. 5 lavoratori (di cui n. 5 Impiegati; n. 0 Quadri, n. 0 Operai e n. 0 apprendisti);
 - Regione VENETO (n. 1.472,00 ore):
 - Unità produttiva di Noventa di Piave n.4 lavoratori (di cui n. 4 Impiegati; n. 0 Quadri, n. 0 Operai e n. 0 apprendisti);
 - Regione TOSCANA (n. 2.112,00 ore):
 - Unità produttiva di Reggello (FI) n.6 lavoratori (di cui n. 6 Impiegati; n. 0 Quadri, n. 0 Operai e n. 0 apprendisti);

- Regione LAZIO (n. 2.208,00 ore):
 - Unità produttiva di Castelromano (Roma) n 6 lavoratori (di cui n. 6 Impiegati; n. 0 Quadri, n. 0 Operai e n. 0 apprendisti);
 - Regione CAMPANIA (n. 1.948,00 ore):
 - Unità produttiva di Marcianise (CS) n. 6 lavoratori (di cui n. 6 Impiegati; n. 0 Quadri, n. 0 Operai e n. 0 apprendisti);
6. detta istanza interesserà, con specifico riferimento alle unità produttive site in Lombardia e Veneto e per le 4 settimane di intervento di cui all'art. 17 del DL 9 2.3.2020 un numero massimo di 19 lavoratori per un numero massimo complessivo di ore pari a 2.912,00, come da dettaglio di seguito meglio precisato:
- Regione LOMBARDIA (n. 2.272,00 ore):
 - Unità produttiva di Milano – Montenapoleone - n.11 lavoratori (di cui n. 10 Impiegati; n. 1 Quadri, n. 0 Operai e n. 0 apprendisti);
 - Unità produttiva di Milano – Locate di Triulzi - n 4 lavoratori (di cui n. 4 Impiegati; n. 0 Quadri, n. 0 Operai e n. 0 apprendisti);
 - Regione VENETO (n. 640 ore):
 - Unità produttiva di Noventa di Piave n.4 lavoratori (di cui n. 4 Impiegati; n. 0 Quadri, n. 0 Operai e n. 0 apprendisti);
7. Le risorse collocate in CIGD potranno essere oggetto di sospensioni a zero ore ovvero di riduzioni di orario, in funzione delle esigenze tecnico-organizzative aziendali;
8. le Parti concordano che, qualora futuri provvedimenti normativi andranno a ridefinire alcuni istituti disciplinati dal presente accordo, si incontreranno per riconsiderare quei trattamenti previsti dalla presente intesa;
9. In fase di gestione della CIGD, l'azienda si rende disponibile ad un incontro laddove richiesto da una delle parti anche a livello territoriale;
10. Le parti si impegnano a informare tutti i dipendenti delle determinazioni raggiunte nel presente accordo.

Letto confermato sottoscritto.

Le OO-SS




 L'Azienda
 Confindustria Firenze
